



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

ORDINANZA N. 527 DEL 17/09/2020

(Proposta n. 557 del 16/09/2020)

OGGETTO:	ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CACCIA A CARATTERE PERMANENTE NELL'AREA ARCHEOLOGICA/SPORTIVA DI VIA DELLA MULA E A CARATTERE TEMPORANEO, DALL'APERTURA DELLA STAGIONE VENATORIA ALLA PRIMA DOMENICA DI DICEMBRE, IN LOCALITA' CERCINA
-----------------	---

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 30/12/2019, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale 124 del 30.12.2019 di approvazione del DUP;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21.01.2020, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

VISTA la Legge n.157 del 11/02/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 12/01/1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare:

- Art. 32 c.1 lettera bb) che vieta "*l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi...*";
- Art.33 c. 8 "*I Comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità*";

RICHIAMATO l'art. 54, comma 1 lettera a) della Legge 267/2000 secondo il quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che sono pervenuti a questa AC reiterati esposti contenenti richieste di provvedimenti finalizzati all'inibizione dell'attività venatoria, da parte di cittadini residenti o proprietari di fondi ed immobili siti sul territorio comunale nei dintorni della località di Cercina e della località di Quinto Alto;

RILEVATO che sussiste un forte disagio dei cittadini per l'aumento dei rischi dovuti all'attività venatoria che si estende in prossimità degli edifici e della viabilità delle zone di cui al punto precedente interessate da forte frequentazione sia per motivi turistici, che culturali e sportivi;

CONSTATATO il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare tali pericoli per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico;

RILEVATA anche la presenza, nel territorio in questione, di attività agricole e di attività turistiche, con particolare presenza di lavoratori agricoli e con particolare afflusso di turisti, soprattutto in determinati periodi dell'anno;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la pubblica incolumità, prevedere il divieto di caccia, ai sensi degli art. 32 c.1 lettere bb) e art.33 c.8 della L.R. 3/1994:

- in via permanente in località Quinto Alto, nella zona delimitata da Via della Mula, Via Strozzi, Viale Gramsci e Via Gaddi, meglio evidenziata nell'allegata documentazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in via temporanea in una porzione del territorio comunale nei dintorni della località Cercina, meglio evidenziata nell'allegata documentazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un'estensione di circa 5,00 kmq;

RITENUTO opportuno determinare la durata del sopra citato divieto temporaneo di caccia dall'apertura della stagione venatoria alla prima domenica di dicembre di ogni anno;

RITENUTO altresì opportuno, anche al fine di garantire il regolare contenimento numerico della fauna presente nelle aree interessate da questa ordinanza, escludere l'applicazione della presente ordinanza alla "caccia di selezione" ed alla "caccia in braccata al cinghiale", espressamente disciplinate da normativa regionale di settore;

CON i poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa, al fine di tutelare l'incolumità pubblica:

- il divieto permanente dell'esercizio della caccia nell'area archeologica/sportiva compresa tra Via della Mula, Via Strozzi, Viale Gramsci e Via Gaddi, meglio evidenziata nell'allegata documentazione sub A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il divieto temporaneo dell'esercizio della caccia nella porzione di territorio comunale di estensione pari a circa 5,00 kmq, individuata nell'allegata documentazione sub B), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, nei dintorni della località Cercina;
- di escludere l'applicazione della presente ordinanza alla "caccia di selezione" e alla "caccia in braccata al cinghiale", espressamente disciplinate da normativa regionale di settore;

DISPONE

- che per l'area di Cercina (All.B) la presente ordinanza abbia validità dall'apertura della stagione venatoria alla prima domenica di dicembre di ciascun anno, fino all'emanazione di atto formale di revoca del presente provvedimento;
- di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e attraverso diffusione di apposita informativa nell'area interessata;
- l'apposizione di apposita cartellonistica relativa al divieto di caccia sul perimetro delle aree interessate dalla presente ordinanza;
- di trasmettere copia del presente atto:
 - al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sesto Fiorentino;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Sesto Fiorentino;
 - alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Ceppeto;
 - al Comando della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino;
 - al Comando della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze;

- di trasmettere copia del presente atto anche alla Regione Toscana, come previsto dal comma 9 dell'art. 33 della L.R. 3/1994;

INFORMA

- che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR per la Toscana secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 o 120 gironi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- che in caso di accertata mancata ottemperanza al contenuto ordinatorio del presente provvedimento verrà data comunicazione all'autorità competente, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Emiliano Bilenchi – Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino.

IL SINDACO
FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*